

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 13063

ORDINANZA N. 5/DGPC DEL 19/05/2020

Oggetto:

Ordinanza di Protezione civile per il funzionamento delle strutture di supporto alla Direzione generale della Protezione civile impegnate nell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO Io Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di

protezione civile";

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 recante "Disposizioni urgenti in

materia di protezione civile", così come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2018, n. 21, che istituisce gli Uffici territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale della Protezione civile che operano in ambito sovracomunale per l'espletamento delle funzioni indicate all'art. 1 comma 1 della

stessa legge;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 70/28 del 29.12.2016 e 23/13 del

09.05.2017, che stabiliscono gli indirizzi per l'attivazione e l'allestimento degli



Direzione generale della protezione civile

Uffici territoriali nonché la loro articolazione sul territorio regionale e da ultimo, la 22/5 del 04.05.2018, che ne definisce il ruolo nella gestione delle emergenze e i compiti di supporto locale per il superamento delle stesse;

VISTA

la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili:

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ed in particolare l'art. 1 con il quale è disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicuri il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi, tra gli altri soggetti, di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive;

VISTO

il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante "Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della Protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che nomina il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020:

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'art. 3 che autorizza



Direzione generale della protezione civile

l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 630/2020;

VISTI

i decreti-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 13, del 2 marzo 2020, n. 9, del 9 marzo 2020 n. 14, del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 e del 25 marzo 2020, n. 19;

VISTI

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020;

VISTE

le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.3.2020, nn. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020 e n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020 e n. 23 del 17.05.2020;

VISTA

la deliberazione della giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" e relativo allegato recante "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della Regione Sardegna";

CONSIDERATO

inoltre, che le attività di cui allo stato di emergenza di rilievo regionale dichiarato con Delib. G.R. n. 13/25 sono complementari a quelle di cui alla OCDPC 630/2020 e alle relative direttive;



PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

VISTA

l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di Protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall'art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di Protezione civile nel territorio regionale della Sardegna";

VISTO

in particolare l'art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con la quale il Presidente della Regione ha disposto che il Direttore generale della Protezione civile possa provvedere anche mediante ordinanze di Protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

VISTO

il decreto dell'Assessore del personale n. 8E del 30.09.2019 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della Protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi e il decreto n. 43993/127 del 31.12.2019 che ne conferma le funzioni;

VISTE

le ordinanze del Direttore generale della Protezione civile n. 1 e n. 2 del 31.03.2020 e la n. 3 del 10.04.2020;

VISTO

l'ordine di servizio n. 6 del Direttore generale della Protezione civile prot. n. 5123 del 24.03.2020 e il documento allegato recante "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della regione Sardegna – Attuazione della DGR n. 13/25 del 17.03.2020 nella Direzione generale della protezione civile" nella sua revisione dell'08.04.2020;

VISTO

il modello di intervento redatto in conformità a quanto previsto nell'Allegato alla DGR n. 13/25 17.3.2020 e contenuto nel citato ordine di servizio n. 6, che, tra le altre cose, definisce le azioni e le misure operative di contrasto al diffondersi della malattia infettiva COVID-19 che ciascun Ufficio territoriale della Direzione generale della Protezione civile è tenuto ad attuare in ambito regionale;

Direzione generale della protezione civile

DATO ATTO

che gli Uffici territoriali della Direzione generale della Protezione civile (UTPC) nell'attuazione delle misure operative di cui all'Allegato alla DGR 13/25 costituiscono il punto di riferimento sul territorio per i Comuni e le Organizzazioni di volontariato;

CONSIDERATO

che per l'attuazione delle azioni e delle misure sopra indicate è previsto anche il ricorso ad attività non in presenza e che pertanto è indispensabile poter disporre pienamente dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti informatici di cui sono dotate le sedi degli UTPC, tra cui quella di Nuoro di viale del Lavoro che, a differenza delle altre, risulta ad oggi non utilizzabile sebbene completamente allestita;

ATTESO

infatti che la Direzione generale degli enti locali e finanze, con nota Prot. n. 7058 del 12.02.2018, dando corso a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 70/285 del 29.12.2016, vista l'esigenza di favorire in tempi brevi l'insediamento dei dipendenti, ha stabilito di collocare, temporaneamente, il personale dell'Ufficio territoriale di Nuoro nello stabile di proprietà regionale di via Dalmazia, nell'attesa che potessero essere superate le cause che impedivano l'immediato utilizzo dell'edificio di viale del Lavoro n. 26 (ex caserma VV.F), inizialmente individuato quale sede definitiva;

DATO ATTO

che la Direzione generale degli enti locali e finanze, con nota Prot. n. 18551 del 20.04.2018, in virtù del comodato d'uso gratuito stipulato con la Provincia di Nuoro, proprietaria del bene, ha assegnato alla Direzione generale della Protezione civile, quale sede definitiva dell'Ufficio territoriale di Nuoro, i locali posti al piano terra (sala operativa) e al primo piano (uffici) del suddetto stabile di viale del Lavoro;

CONSIDERATO

che una delle cause ostative che impedivano l'immediato utilizzo dei locali di viale del Lavoro consisteva nel fatto che la Provincia di Nuoro non fosse stata in grado di fornire la documentazione comprovante la conformità degli impianti elettrici;

CONSIDERATO

inoltre che, di recente, presumibilmente a causa del prolungato inutilizzo dell'impianto idrico, si è manifestata una perdita nella tubazione di adduzione



Direzione generale della protezione civile

poco a valle del punto di consegna in prossimità del confine del lotto, e che pertanto, è necessario ripristinarne la funzionalità;

DATO ATTO

che gran parte dell'immobile di viale del Lavoro risulta nella disponibilità dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) che ivi ospita il proprio centro per l'impiego di Nuoro;

VISTE

le note della Direzione generale degli enti locali e finanze, Prot. n. 3002 del 28.01.2020 e Prot. n. 6166 del 24.02.2020, con le quali, a seguito di una approfondita valutazione degli interessi coinvolti e vista l'inderogabile urgenza di rendere operativa la sede dell'Ufficio territoriale della Protezione civile di Nuoro di viale del lavoro, è stato proposto alla Provincia di Nuoro di estendere a favore di ASPAL, che già occupa la maggior parte del compendio, il comodato d'uso dell'intero immobile riservando all'Amministrazione regionale gli spazi già assegnati all'Ufficio territoriale di Nuoro;

ATTESO

che in tale ottica la stessa Agenzia avrebbe titolo per eseguire le pratiche ed i lavori per poter ottenere le certificazioni di tutti gli impianti, tra cui, quindi, quelli che interessano l'Ufficio territoriale di Nuoro;

CONSIDERATO

che l'Amministrazione Provinciale di Nuoro, con nota del 13.01.2020, ha formalizzato il proprio nulla osta alla cessione a favore dell'ASPAL in comodato d'uso gratuito degli ulteriori spazi all'interno dello stabile di viale del lavoro ed altresì ha richiesto la collaborazione della stessa Agenzia per l'emissione delle certificazioni degli impianti dei locali, nelle more del completamento del procedimento amministrativo volto all'estensione del comodato d'uso;

RITENUTO

che per la completa attuazione delle misure operative di contrasto al diffondersi della malattia infettiva COVID-19 sia essenziale assicurare la piena operatività degli UTPC e, nella fattispecie, di quello di Nuoro, ancora ospitato negli uffici regionali di via Dalmazia visto il perdurare dell'indisponibilità dei locali di viale del lavoro ove, tra l'altro, risulta completamente allestita e non utilizzata una sala operativa e le relative apparecchiature strumentali;



PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

CONSIDERATO

che, nella prospettiva di un generale processo di ammodernamento e manutenzione degli impianti tecnologici nel compendio di viale del Lavoro, tra cui quelli elettrici, l'ASPAL ha già condotto un sopralluogo preliminare all'accertamento della conformità al DM 37/2008 legiferante in materia di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici;

ATTESO

che la situazione emergenziale in atto, per il carattere d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie finalizzate all'ottenimento delle anzidette certificazioni di conformità ed al ripristino dell'impianto idrico interno;

RITENUTO

che per assicurare la piena fruibilità i locali viale del lavoro assegnati all'Ufficio territoriale di Nuoro sia quindi necessario ricorrere a mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa regionale e statale, e che, entro i termini stabiliti dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sia giustificato l'utilizzo delle procedure di cui all'art. 163, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

DATO ATTO

che il Direttore generale della di Protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020 è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di Protezione civile a supporto delle attività nel settore della sanità, anche mediante ordinanze di Protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;

RITENUTO

che per quanto su esposto il presente provvedimento è di pertinenza del Direttore generale della Protezione civile;

ORDINA

Art. 1)

Per assicurare le finalità di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 22.03.2020, l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), predispone gli atti e cura, sotto la propria responsabilità e con il massimo grado di urgenza, l'appalto dei lavori per l'adeguamento e la messa a norma dell'impianto elettrico ed il ripristino dell'impianto idrico interno a servizio di locali



PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

assegnati all'Ufficio territoriale di Nuoro di viale del Lavoro n. 26, anche col ricorso alla procedura di cui all'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 2) A completamento dei lavori, l'ASPAL consegna tempestivamente alla Direzione Generale della Protezione civile ed alla Direzione generale degli enti locali e finanze la documentazione comprovante la conformità degli impianti predisposta in ossequio alle norme di sicurezza stabilite dal Decreto ministeriale 37/2008.

Art. 3)

La Direzione generale della Protezione civile fornisce ogni forma di collaborazione che dovesse essere ritenuta utile per l'espletamento della attività di cui all'articolo 1 mettendo a disposizione dell'ASPAL la documentazione tecnica in proprio possesso e favorendo l'accesso ai locali di viale del Lavoro n. 26;

Art. 4) Gli oneri per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 sono posti a carico della stessa Agenzia la quale, a seguito della consegna della certificazione richiesta, presenterà alla Direzione generale della Protezione civile istanza per il rimborso delle spese sostenute a valere sulle risorse disposte per l'emergenza COVID-19.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore generale

F.to Antonio Pasquale Belloi